

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Note e Commenti



DIRITTO UMANO E DIRITTO ANIMALE: UNA LETTURA PROVOCATORIA DELL'ART. 2052 C.C.

Riccardo Bianchini

Abstract

[Human law and Animal law: a provocative reading of article 2052 c.c.] This paper analyzes the logic coherence of the actual implementation of article 2052 c.c. in the face of the increasingly widespread social custom related to the cohabitation between humans and pets. In particular, we consider the fact that cohabitation between humans and pets leads to temporary animal communities where legal rules and ethological rules come into contact.

Key Words:

Law, Animal law, Pets, Ethology, Anthropocentrism

Vol. 6 (2019)





Diritto umano e diritto animale: una lettura provocatoria dell'art. 2052 c.c.

Riccardo Bianchini*

Luna sta bevendo ad una ciotola l'acqua lasciata lì fuori per i tre cani che gli ospiti dell'agriturismo avevano portato con sé, quando Ambra - mentre Luna stava ancora dissetandosi - si avvicina alla medesima ciotola cercando di bere.

Si avvia una colluttazione fra le due e Luna morde al labbro Ambra, che inizia a sanguinare: occorrerà l'intervento di un veterinario per suturare la ferita.

I proprietari di Luna si offrono di pagare il compenso del veterinario, ma i padroni di Ambra non vorrebbero, anche perché con l'occasione il veterinario aveva eseguito anche altri accertamenti sullo stato di salute di Ambra che non avevano niente a che fare con il morso infertole da Luna.

I padroni di Luna e di Ambra sono in ottimi rapporti e trovano in accordo una soluzione ragionevole che soddisfa tutti.

Ma se non si fossero trovati d'accordo cosa sarebbe accaduto?

La risposta banale e immediata è che i proprietari del cane che ha procurato un danno all'altro avrebbero dovuto risarcire il danno, giusto l'art. 2052 c.c. secondo cui “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.”

La disposizione è interpretata dalla giurisprudenza in modo molto rigido, nel senso che ricade sul proprietario dell'animale una responsabilità¹ superabile solo con la prova del caso fortuito: come ricordato recentemente da Cass. civ. Sez. III, Ord. 30-11-2017, n. 28652: “ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell'animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero (Cass., 3, n. 6454 del

* Riccardo Bianchini è Avvocato presso il Foro di Prato.

Indirizzo mail: avvicardobianchini@gmail.com

¹In dottrina è discusso se si tratti di responsabilità soggettiva (come propende a fare Bianca), oggettiva (Franzoni) o “semioggettiva” (Bigliazzi-Geri).

19/3/2007; Cass., 3, n. 7260 del 22/3/2013; Cass., 3, n. 17091 del 28/7/2014; Cass., 3, n. 10402 del 20/5/2016”.

Da questo stato dell'arte si vuol però muovere per sollevare alcune considerazioni critiche (o meglio, come già evidenzia l'intitolazione, provocatorie) ponendo l'attenzione su alcuni particolari dell'episodio aneddótico utilizzato come introduzione. Considerazioni critiche che non vogliono destituire di fondamento l'interpretazione tradizionale fornita dalla giurisprudenza in ordine all'art. 2052 c.c., quanto piuttosto minarne i presupposti legati ad un oramai insostenibile antropocentrismo² che non tiene conto dell'intensità del rapporto uomo/animale (o, meglio, uomo/pet³) a cui è approdata la società occidentale.

In tale senso, rispetto all'episodio narrato inseriamo l'ipotesi che uno dei due cani si sia posto nella condizione per cui la propria condotta abbia, per la comunità di riferimento, il carattere della sfida. Intendendo con ciò una condotta che, secondo le regolarità etologiche di riferimento, lascia all'altro membro della comunità soltanto l'alternativa fra due scelte: quella di sottomettersi alla prepotenza del primo o quella di accettare uno scontro fisico per stabilire la gerarchia del gruppo. Pensiamo cioè all'ipotesi in cui due animali si trovino in contatto fra loro (in quanto i loro rispettivi proprietari li hanno messi in tale condizione) formando così una sorta di “comunità temporanea” e uno di essi si ponga rispetto all'altro in modo da affermare la propria superiorità gerarchica secondo le regolarità etologiche caratteristiche della propria specie⁴.

²Sul tema del superamento della cultura antropocentrica sono oramai molti i contributi provenienti da vari rami: nel campo della filosofia morale – oltre al classico di Deridda *L'animale che dunque sono* - di rilievo pare il tentativo di R. Marchesini, *Alterità*, Mucchi Editore, Modena, 2015, il quale, li come in altri lavori, partendo da uno scenario post-moderno e post-umano, ha elaborato un percorso di ricostruzione del soggetto proprio all'interno del paradigma dell'alterità transpecifica individuando uno snodo critico del rapporto fra sé e altro-da-sé proprio nell'alterità uomo/animale; mentre, in campo giusfilosofico e giuridico risale a qualche anno fa il volume, curato da S. Castignone e L. Lombardi Vallauri, *La questione animale*, Giuffrè, 2012, in cui il tema dei diritti degli animali, e più in generale il rapporto uomo-animale (ma anche il rapporto ambiente/individuo e individuo/specie), viene affrontato in modo trasversale a molti campi del diritto; ancora di Lombardi Vallauri vale la pena ricordare il recente *Scritti animali. Per l'istituzione di corsi universitari di diritto animale*, Gesualdo Edizioni, 2018, vero e proprio manifesto per una messa a tema, anche sotto il profilo accademico e curricolare, dei diritti degli animali.

³Per un' interessante ricostruzione della peculiare posizione dei *pets*, quali “anello intermedio” fra esseri umani e altri animali non-umani, può vedersi B. Ambros, *The necrogeography of pet memorial spaces: pets as liminal family members in contemporary Japan*, Material Religion; Nov2010, Vol. 6 Issue 3, p. 304-335, in cui, sebbene le considerazioni siano calate sul particolare contesto della cultura giapponese contemporanea, il ruolo dei *pets* viene puntualmente esaminato sotto il peculiare profilo degli spazi dedicati ai defunti. Per quanto riguarda il rapporto fra restrizioni normative e possesso di *pets* negli USA può invece vedersi il più recente contributo K. O'Reilly-Jones, *When Fido is Family: How Landlord-Imposed Pet Bans Restrict Access to Housing*, Columbia Journal of Law & Social Problems. Spring2019, Vol. 52 Issue 1/3/1900, p. 427-472.

⁴Occorre precisare che questa appare già una drastica semplificazione, in quanto parrebbe che, almeno rispetto ai canidi, le “regole del branco” siano difformi da branco a branco. Sul punto, con particolare riferimento al comportamento sociale dei lupi, Marc Bekoff, Jessica Pierce, *L'intelligenza morale degli animali* (2009) trad it S. Petrucci, 2015 Baldini&Castoldi Milano, p. 19 e ss. Ad ogni modo, nel medesimo volume, gli autori riportano numerose evidenze osservative di etologi che dimostrerebbero la sussistenza di un vero e proprio senso di “giustizia animale” (il titolo dell'opera originale è, peraltro, proprio *Wild Justice*) in quanto nei rapporti infraspecifici sussisterebbero regolarità di comportamenti e, soprattutto, aspettative di tali regolarità di comportamenti da indurre il singolo individuo della comunità a confidare nella condotta di un altro membro della stessa comunità e nel reagire alla violazione di regolarità attese (attribuendo così, in questa prospettiva, al rispetto di una regolarità un connotato normativo). Sul tema, di estremo rilievo

In questo scenario, se il cane “sfidato” scegliesse la via del confronto fisico, secondo quali presupposti sarebbe possibile attribuire responsabilità giuridica al proprietario dell'uno o dell'altro cane per l'ipotesi in cui uno dei due subisca un danno?

Che il confronto fisico fra esseri umani sia vietato si accompagna al monopolio dell'esercizio della forza pubblica in capo ad un qualcosa che potremmo chiamare, secondo la sensibilità politico-giuridica di ciascuno, Sovrano, Stato, Potere, etc.

E l'esistenza di un tale soggetto istituzionale, in una chiave di lettura hobbesiana, sarebbe l'elemento qualificante la comunità umana in quanto tale e in quanto distinta da quella animale: o, meglio, distinta da quell'ipotetico stato di natura in cui avrebbero vissuto uomini pre-giuridici.

Ma accettando o meno il discutibile schema hobbesiano, rimane comunque un problema nel nostro caso: nessuno può pretendere da un animale non umano che esso abbandoni lo schema comportamentale che, in termini umani, potremmo chiamare del “farsi giustizia da sé”, ossia del ricorrere allo scontro fisico più o meno violento per stabilire le gerarchie del gruppo⁵.

Quindi, né il primo cane sfidando il secondo si è posto in termini - per così dire, se esistesse un diritto animale – antigiuridici, né si è posto in tali termini l'altro che ha reagito: e tantomeno lo ha fatto quello dei due che ha inferto un danno all'altro. E tuttavia il diritto attribuisce una responsabilità ad un essere umano che si trova in rapporto con uno di tali animali. Anzi, di più: il diritto deve trovare necessariamente una risposta al conflitto fra proprietari.

Una soluzione – quasi surreale – potrebbe essere quella di intendere per antigiuridico - con tutte le virgolette possibili da porre al termine “antigiuridico” - quella condotta che violi le regole comportamentali (o meglio le regolarità di condotta) che “disciplinano” lo scontro stesso secondo le evidenze etologiche. Esemplicando: l'infliggere lesioni all'altro che si è già arreso assumendo una condotta remissiva.

Però, così ragionando si apre un'alternativa sempre perdente da un punto di vista della distinzione uomo/animale. Infatti: o si ammette – con tutte le virgolette già sopra apposte al vocabolo “antigiuridico” - che vi è un qualcosa di giuridico nel rispettare le regolarità di condotte⁶, e allora vi è una possibilità di individuare una ingiustizia (sempre con tutte le virgolette possibili) nel comportamento dei due animali; oppure si assume il punto di vista tradizionale e antropocentrico secondo cui qualsiasi comportamento animale comporta una responsabilità unica e pressoché oggettiva del proprietario. Ma,

sono anche gli studi di F. de Waal; fra i molti lavori di tale autore, si rinvia in particolare al recente F. de Waal 2016, *Siamo così intelligenti da capire l'intelligenza degli animali?*, Milano Cortina Editore, 2016, con specifico riferimento al sesto capitolo, in cui vengono trattate le abilità sociali dei primati e i “giochi politici” che essi conducono per la conquista della leadership del gruppo. Su tale lavoro di de Waal, utili indicazioni si rinvengono anche in F. Ferretti, S. Pollo e E. Scribano, *Discutono «Siamo così intelligenti da capire l'intelligenza degli animali?» di Frans de Waal*, in *Iride*, a. XXXI, n. 83, 2018, p. 161-179.

⁵E questo non tanto perché il concetto di legalità (inteso in senso tradizionale – come ogni altra forma di prodotto culturale - quale “seconda natura” dell'essere umano) sia esclusivamente proprio del genere umano, così prendendo posizione sul tema continuità/discontinuità fra essere umano e animale: il punto è semmai che la cornice culturale in cui si muove un (altro) animale differisce dalla cornice culturale umana (sulla possibilità di attribuire una “cultura” ad una società non-umana può vedersi K.N. Laland, W.C. Hoppitt, *Do animals have culture?*, in *Evolutionary Anthropology* 12, 2003 p. 150-159).

⁶Che è appunto il percorso seguito dagli autori richiamati nella nota 4 che parlano esplicitamente di una “giustizia animale”

mentre il primo fronte è insostenibile sotto il profilo teorico in quanto condurrebbe, in poche mosse, alla dissoluzione della nozione di essere umano come entità distinta da un animale⁷, il secondo fronte è insostenibile per un altro motivo: le regolarità di condotta etologiche esistono e, per di più, il modo in cui l'animale si pone di fronte alle regolarità di condotta è influenzato dal rapporto che esso ha nell'ambiente in cui è stato addestrato/educato (se un cane reagisce in modo più o meno violento alla provocazione di un altro dipende, in parte, anche dall'addestramento da esso ricevuto). La convivenza fra uomo e animale pone cioè un ponte fra comportamento umano e regolarità di condotta animale, per cui non sembrano possibili ragionevoli argomenti logici o morali per cui il proprietario del cane che ha sfidato l'altro esemplare dovrebbe essere meno responsabile del proprietario del cane sfidato quando entrambi i proprietari avrebbero, semmai, dovuto evitare lo scontro in sé (o meglio la possibilità dello scontro e quindi la possibilità di sfida). O, quantomeno, lo avrebbero dovuto evitare entro la cornice culturale umana.

Se vi è la possibilità di sfida necessariamente vi è la possibilità di una lesione; e se non c'è un criterio giuridico per attribuire una responsabilità a uno dei due animali, la colpa giuridica umana dovrebbe semmai ricadere sul proprietario dell'animale che non ha evitato lo scontro. Ma questo significa che l'animale oggetto di proprietà di un umano non può mai entrare in comunità con altri animali oggetto di proprietà di altri umani, perché proprio per l'assenza di monopolio dell'esercizio della forza in capo a un terzo, ogni comunità animale muove dallo scontro fisico diretto tra i singoli membri del gruppo per stabilire le gerarchie sociali⁸. E invece, il crescente e diffuso costume sociale di vivere in modo simbiotico con animali di affezione rende insostenibile – in pratica prima che in teoria – l'evitare che si creino rapporti di gruppo fra animali da compagnia oggetto di proprietà di soggetti diversi⁹.

⁷O meglio, è insostenibile senza mutare radicalmente il paradigma antropocentrico della nostra cultura giuridica: sul punto valgono i richiami all'opera di Lombardi Vallauri già citata in tema di diritti animali e, più in generale, alla concezione di esistenza (e di giustizia) come plèroma. In particolare, sull'uso dello strumento interpretativo del plèroma, può vedersi L. Lombardi Vallauri, *Il riduzionismo e oltre*, 2002, Cedam, p. 87 e ss., nonché il più recente T. Franza, *Costituzionalizzare la costituzione: una prospettiva pleromatica*, 2017, Firenze University Press, in cui, sulla scia dell'opera di Lombardi Vallauri, la prospettiva pleromatica (intesa come “*pienezza non riduttiva dell'essere, umano e non umano, nelle sue dimensioni materiali e naturale, storica-culturale, e personale-spirituale*”, Ibidem, p. 55) viene indicata come via possibile, sostitutiva delle ideologie oramai non più capaci di vivificare l'anelito costituzionale alla realizzazione della promozione della persona umana, per inverare la Costituzione stessa. Tematica, quest'ultima, che comunque trascende e supera quello del rapporto di alterità uomo/animale, pur essendo ad esso intimamente connesso in una sorta di reciproca implicazione.

⁸Incidentalmente sottolineo come tale affermazione costituisca comunque una semplificazione: cosa sia “esercizio della forza” e cosa non lo sia è infatti il frutto di un giudizio condizionato dalla cultura di riferimento. E seguendo questa linea di pensiero è facile vedere come il confine fra monopolio dell'esercizio della forza e possibilità di scontro diretto fra i membri della comunità sia un confine del tutto permeabile e suscettibile di traslazione, senza quindi che vi sia una reale soluzione di continuità che non sia, in qualche modo, definibile come arbitraria (o comunque, se non arbitraria, perlomeno relativa e condizionata da fattori culturali)

⁹In ogni caso, poi, già il costume umano di annettere alla propria quotidianità la vita di un essere vivente (o meglio - in termini meno neutrali e più impegnativi sul piano del valore - di un essere senziente), così privandolo della possibilità di essere-comunità assieme ad altri conspecifici, dovrebbe essere valutato in modo profondo sotto il profilo morale; riecheggiano evidentemente in questa considerazione le linee fondamentali del pensiero animalista-liberante che risale, in epoca contemporanea, quanto meno al lavoro di P. Singer, (1975) *Liberazione animale*, trad. it. E. Ferrari, il Saggiatore, 2010, anche se l'autore di questo

Dunque la provocazione: o si accetta l'idea di un diritto animale basato sul rispetto di regolarità di condotta, ammettendo la possibilità della responsabilità di uno partecipanti allo scontro fisico e, da tale responsabilità, si risalga a quella del proprietario; oppure si insiste sul modello antropocentrico però inapplicabile ai rapporti etologici per cui chi subisce la lesione, comunque siano andate le cose, ha diritto a un risarcimento del danno. In termini più strettamente giuridici: o si dà una lettura ampia della nozione di caso fortuito, tale da farvi rientrare anche i comportamenti degli altri animali, con la difficoltà però di tracciare il confine fra lecito e illecito; o chiunque sia il danneggiato, a prescindere dalle cause che hanno portato allo scontro fra animali, ha diritto ad essere risarcito, chiudendo gli occhi di fronte al fatto che, come ricorda il Rapporto Eurispes 2018, in Italia 3 famiglie su 10 hanno accolto un animale domestico¹⁰ e che essere umano e animale intessono, insieme, rapporti sociali con altri esseri umani e animali legati, anch'essi, da una convivenza *more familiari*.¹¹ E in questa seconda prospettiva, l'alterità uomo/animale tende dunque a sfumare entro la polarità gruppo/altro-da-sé, dove a costituire un singolo gruppo sono, assieme, umani e non umani.

Poiché il diritto deve trovare necessariamente una risposta al conflitto fra proprietari di animali qualora essi si scontrino fra loro, è facile comprendere che il prezzo del ridurre un essere senziente ad oggetto di proprietà di un essere umano è, alternativamente, o quello di sacrificare l'animale anche sotto il profilo di una sua privazione di essere-comunità con i propri conspecifici, oppure quello di attrezzare il diritto (umano) in modo tale da renderlo permeabile alle logiche delle regolarità etologiche, ossia a quello che potremmo, con forte azzardo, chiamare “diritto animale”. Oppure si può rimanere ciechi di fronte al fenomeno sociale della convivenza fra umani e *pets* e reiterare schemi concettuali sorti in contesti sociologici oramai superati.

scritto trova decisamente più convincenti le motivazioni morali (e spirituali) che Lombardi Vallauri esprime nella prefazione de *La questione animale* in modo puntuale: “Nessun uso violento degli animali non necessario, cioè finalizzato principalmente o esclusivamente al piacere o al guadagno è dharmico, perché il dharma include come elemento essenziale la nonviolenza (*ahimsa*), l'amore-compassione (*karuna*). Ancora più evidentemente la violenza sugli esseri senzienti, sia quella consapevole e culturalmente legittimata, sia quella non consapevole, perpetrata per abitudine e psicologicamente rimossa, non può che costituire un ostacolo sulla via verso la liberazione sapienziale, verso la mente dell'illuminazione-beatitudine, che non è concepibile come egoica e priva di compassione.” (p. LVI-LVII)

¹⁰Ancor più impressionanti i dati relativi al rapporto essere umano/*pets* negli Stati Uniti: K. O'Reilly-Jones, cit. riporta i seguenti dati: “In 1994, Americans spent \$17 billion on pet care products and services; by 2017, that number had grown to over \$69 billion. This drastic increase reflects not only the growing popularity of pet ownership, but also a fundamental shift in how people view their animals. There are 183.9 million pet dogs and cats in the United States, and in 2017, 84.6 million households had at least one pet, constituting 68% of all American households” (p. 427).

¹¹Vari studi esaminano sotto il profilo sociologico il rapporto di convivenza fra umano e animale. Sul punto può vedersi, in termini generali, F. Walsh, *Human-Animal Bonds I: The Relational Significance of Companion Animals*, Family Process, Dec, 2009, Vol.48(4), p.462, nonché del medesimo autore sul medesimo volume della stessa rivista, *Human-animal bonds II: the role of pets in family systems and family therapy*. Per un contributo più recente, L. Irvine, L. Cilia, *More-than-human families: Pets, people, and practices in multispecies households*, Sociology Compass, 2017, Vol.11 (2).

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Alberto Clini, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Maria Grazia Coppetta, Francesco Paolo Casavola, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Realino Marra, Guido Maggioni, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilenia Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
